

Trib. Lodi, Sez. Lav., ordinanza 05/ 11/2014, G.I. Dott.ssa E. Giuppi

Nessuna norma dell'ordinamento processuale consente il deposito in forma telematica dell'atto introduttivo del giudizio, con la conseguenza che – in mancanza del provvedimento abilitativo emanato dalla DGSIA ai sensi dell'art. 35 D.M.21.2.2011 n. 44 – esso dev'essere dichiarato inammissibile (massima non ufficiale).

Svolgimento del processo

Il Giudice

visto il ricorso *ex art.* 442 bis cpc depositato telematicamente in cancelleria in data 4 novembre ed iscritto al n. *omissis*;

rilevato che, *ex art.* 16 bis L 17.12.12 n.221, a decorrere dal 30.6.14 nei procedimenti civili dinanzi al tribunale il deposito degli atti processuali con modalità telematiche riguarda solo le parti precedentemente costituite, non essendo contemplato il deposito telematico degli atti introduttivi del giudizio;

considerato che il tribunale di Lodi non è autorizzato *ex art.* 35 D.M. 21.2.2011 n. 44, a ricevere telematicamente gli atti introduttivi del giudizio;

rilevato, quindi, che alcuna norma dell'ordinamento processuale consente il deposito in forma telematica dell'atto introduttivo del giudizio, con la conseguenza che il relativo ricorso dev'essere dichiarato inammissibile, posizione che trova già precedente riscontro nella giurisprudenza di merito (Trib. Foggia 10.4.2014; Trib. Torino 15 luglio 2014).

P.Q.M.

Il giudice,

dichiara il ricorso improcedibile.

Deciso il 05/11/2014